



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 in data 04.09.2014 di approvazione del regolamento comunale inerente L'Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU) – Tassa sui Rifiuti (TARI) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e ss. mm. e ii.;

### **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e ss. mm. e ii, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi del richiamato art. 1, commi 641 e successivi, della L. 147/2013 e ss. mm. e ii., il Piano Finanziario e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare alle utenze domestiche e non domestiche nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile per ciascun anno solare, sono definiti con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario;
- il Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 29 novembre 2017 ha disposto la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018/2019/2020, da parte dei comuni, al 28 febbraio 2018 con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino alla predetta data, così come ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 con Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 09/02/2018;

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 641 e successivi della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, così come modificati e integrati dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n° 16 convertito, con modificazioni, nella L. 2 maggio 2014, n° 68, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**VISTI** gli allegati elaborati predisposti dagli uffici comunali competenti in collaborazione con il gestore del servizio rifiuti, ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.:

- piano finanziario,
- relazione sul piano finanziario,
- relazione tecnica relativa alla metodologia utilizzata per la definizione delle tariffe,

- tariffe utenze domestiche,
- tariffe utenze non domestiche,

determinati sulla base delle banche dati dei contribuenti e finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 e ss. mm. e ii.;

**CONSTATATO** che in sede di redazione del predetto piano finanziario sono stati, in parte, utilizzati i costi di gestione relativi all'anno 2017, rivalutati con il tasso di inflazione programmato – così come consigliato dalle “Linee guida per la redazione del Piano Finanziario” rese disponibili sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di TARES;

**PRESO ATTO** che nel Piano Finanziario in oggetto non sono indicati i costi derivanti dai crediti “*inesigibili*” dei previgenti sistemi di prelievo tributario sulla gestione del ciclo dei rifiuti - ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n° 78 di parziale modifica dei disposti del D.P.R. 158/99 - in quanto l'inserimento di tali voci di costo presuppone la prescrizione quinquennale, o la procedura fallimentare o, ancora, la decorrenza di sei mesi dalla notifica dell'ingiunzione, casistiche non ancora presenti relativamente al tributo TARI, vista la sua recente istituzione (2014), e che, per quanto attiene gli anni pregressi, occorre fare il seguente distinguo:

- in materia di TARSU, regime di prelievo tributario sui rifiuti esistente fino all'anno 2012, non vigeva l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio con i proventi derivanti dalla tassa, pertanto non risulta possibile (e neppure necessario, né, tantomeno obbligatorio) procedere con l'imputazione dei predetti costi nel piano finanziario di cui in oggetto;
- in materia di TARES, vigente per l'anno 2013, valgono le considerazioni già richiamate per la TARI 2014 e, cioè, la ricorrenza – in alternativa - della prescrizione quinquennale del credito, oppure della procedura fallimentare o, ancora, della decorrenza di sei mesi dalla notifica dell'ingiunzione, casistiche finora non presenti nella gestione di tale tributo visto il contenuto lasso di tempo trascorso dall'anno di istituzione;

**PRESO ATTO CHE** in data 8 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato le linee guida per l'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti;

**RAVVISATO** che per quanto attiene l'utilizzo, anche, delle risultanze dei fabbisogni standard in materia di costi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di cui al comma 653 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che ne prescrive l'uso a decorrere dall'anno 2018, si ritiene necessario evidenziare che i dati di riferimento, disponibili sul sito <http://www.opencivitas.it> – così come analizzati nelle predette linee guida - si riferiscono all'anno 2013 e, pertanto, poco significativi, stante la loro vetustà, per la determinazione del piano finanziario in approvazione con il presente provvedimento; si è provveduto, per tale motivo, a non utilizzarli al fine di poter rispettare il dettato normativo, assolutamente dirimente, che impone la copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale con i proventi derivanti dalla tassa;

**SI PRENDE ATTO**, tuttavia, che il costo inserito nel piano finanziario per il corrente anno inerente il servizio di igiene ambientale e di cui all'allegata documentazione, ammonta a € 1.072.544,95, importo inferiore al fabbisogno standard pubblicato sul sito indicato al precedente capoverso pari a € 1.097.533,00;

**ATTESO CHE**, in relazione al disposto normativo soprariportato, l'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe in materia di TARI rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

**ESAMINATI** gli elaborati in precedenza elencati, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, così come adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 18 in data 1° febbraio 2018, esecutiva a termini di legge;

**RITENUTO** i predetti elaborati, adottati dall'Organo Esecutivo, conformi alle esigenze di questo Ente e meritevoli, quindi, di approvazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2001, n° 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n° 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, che provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito informatico in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n° 205 (legge di bilancio 2018) di proroga, anche per l'anno 2018, del disposto di cui all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), già prorogato per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n° 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**VISTO** l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti sul presente provvedimento reso con verbale n. 4 in data 8 febbraio 2018;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'apposizione dell'immediata esecutività al presente atto, attesa l'urgenza di provvedere, al più presto, all'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno e dei relativi allegati, del quale il presente provvedimento risulta essere propedeutico, al fine di consentire l'ordinaria gestione dell'Ente;

**VISTI:**

- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,

**VISTI**, infine, lo statuto e il regolamento di contabilità comunali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, resi dai Responsabili dei Settori, contabile e amministrativa, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'atto originale;

**DATO ATTO** che gli interventi espressi dai presenti sono stati registrati e sono conservati su idoneo supporto informatico in locali idoneamente protetti e sono a disposizione degli interessati che ne richiedano copia.

**SENTITO** l'ass MOLLAR il quale fa menzione dell'allegato prospetto formulato dall'ACEA, dichiarando che le spese definite nel prospetto elaborato poi dall'ufficio competente, che indica anche i costi sostenuti dall'ente, devono essere in grado di coprire l'intera spesa.

Prosegue nella disamina del prospetto comunicando un leggero aumento dei costi per l'anno 2018 dovuti all'istituzione di due nuovi servizi, quali lo spazzamento e la raccolta di ingombranti a domicilio. Passa dunque la parola alla cons FILAMAURO, la quale aggiunge che il servizio di raccolta ingombranti a domicilio è istituita a titolo sperimentale, per valutarne, tra le altre, l'utilità e la frequenza: verrebbe infatti svolto per due volte al mese.

Per quanto concerne invece il servizio di spazzamento, sarebbe svolto due volte al mese, di cui 18 volte ordinariamente e 12 a richiesta dell'ente per motivi istituzionali.

Il costo del servizio, conclude MOLLAR, si aggirerebbe intorno a 15 euro.

Alle ore 19.25 entra in Aula il cons. CAPONE.

Presenti 12 assente 1 COSTELLI

La Cons MERLIN riconosce e valorizza il lavoro fatto. Dichiaro di aver votato a favore del precedente punto inerente il regolamento TARI ma non condivido questa nuova situazione perché secondo il suo parere il Comune di Cumiana dovrebbe attivare il servizio di spazzamento gratuitamente per i cittadini alla stessa stregua degli altri comuni, soprattutto per i cittadini in difficoltà. Esprime perplessità sulla spazzatrice che è in dotazione al Comune da molto tempo e dunque non ne comprende l'attivazione proprio adesso, oltretutto a carico dei cittadini. Dichiaro dunque che il voto del suo gruppo non sarà favorevole.

La cons. FILAMAURO replica di aver cercato di trovare soluzioni alternative ma purtroppo, complice la delicatezza del macchinario e le scarse risorse umane l'unica alternativa sarebbe di far svolgere il servizio all'ACEA.

Esaurito il dibattito,

Con voti espressi in forma palese, presenti n. 12, astenuto n. 1 (il Consigliere CAPONE Lorenzo), voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (le Consigliere MERLIN Anna e CAUCCI Elena)

## **D E L I B E R A**

1. di approvare il Piano Finanziario e le tariffe del Comune di Cumiana in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2018, così come delineato negli allegati elaborati in premessa elencati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, per la parte inerente le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per i provvedimenti di competenza, con le modalità in premessa indicate;
3. di dare atto che il predetto piano finanziario sarà trasmesso all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, presso il Ministero dell'Ambiente, a cura dell'Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio rifiuti;

Successivamente, con altra votazione resa in forma palese, presenti e votanti n. 12, votazione unanime,

## **D E L I B E R A**

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**C.C.n. 5 DEL 27/02/2018**

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
POGGIO PAOLO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
FERRARA ALESSANDRA

---